SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA

Art. 6

Il personale assunto con arruolamento straordinario ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, puo', a richiesta, essere mantenuto in servizio, nella posizione e con il grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al compimento dei limiti di eta' stabiliti per la cessazione dal servizio permanente o per il collocamento a riposo od in congedo del personale di ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il servizio prestato dal personale suddetto presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' valutabile, agli effetti del trattamento di quiescenza, con le stesse modalita' previste per il personale di ruolo e si applica a tal fine la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Versione in vigore dal 5 agosto 1956, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia
Estremi	Legge 11 luglio 1956, n. 699
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-in-ruolo-del-personale-assunto-in-servizio-temporaneo-di/art-6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it